



COMUNICATO STAMPA n. 68/25

Lussemburgo, 12 giugno 2025

Sentenza della Corte nella causa C-415/23 P | OHB System/Commissione

Programma Galileo: annullata la sentenza del Tribunale che respinge il ricorso della OHB System contro l'aggiudicazione dell'appalto dei satelliti di transizione

La Corte di giustizia rinvia al Tribunale la decisione della causa

Nel maggio 2018 l'Agenzia spaziale europea (ESA) ha indetto una gara d'appalto per la fornitura di satelliti di transizione nell'ambito del programma Galileo ¹. In tale procedura la Commissione europea agiva in qualità di amministrazione aggiudicatrice ².

Sulla base delle domande di partecipazione ricevute, l'ESA ha selezionato tre imprese – la OHB System (OHB), la Airbus Defence and Space (ADS) e la Thales Alenia Space Italia (TASI) – che sono state invitate a presentare le loro offerte.

In esito a tale procedura, la Commissione ha deciso, da un lato, di aggiudicare l'appalto alla TASI e all'ADS e, dall'altro, di non accogliere l'offerta della OHB in quanto non era la più vantaggiosa sotto il profilo economico.

La OHB ha contestato tali decisioni dinanzi al Tribunale dell'Unione europea. Nel corso della procedura di gara d'appalto, tale società ha informato la Commissione del fatto che il suo ex direttore generale amministrativo, il quale all'epoca aveva avuto un ampio accesso ai dati del progetto dell'appalto della OHB, nel frattempo era stato assunto dall'ADS, dove era stato posto a capo del dipartimento incaricato dell'offerta presentata da quest'ultima impresa. Pertanto, le informazioni sensibili ottenute dall'ex dipendente della OHB avrebbero procurato all'ADS un vantaggio indebito nella procedura di cui trattasi.

Tuttavia, la Commissione ha ritenuto che non vi fossero ragioni sufficienti per escludere l'ADS.

Il Tribunale ³ non ha accolto le obiezioni sollevate al riguardo e ha respinto il ricorso della OHB volto all'annullamento delle summenzionate decisioni della Commissione.

Adita in sede di impugnazione, **la Corte annulla la sentenza del Tribunale e rinvia la causa dinanzi ad esso.**

Essa ricorda che **tutti gli appalti finanziati in tutto o in parte dal bilancio dell'Unione devono rispettare in particolare il principio della parità di trattamento** nonché assicurare la concorrenza più ampia possibile. Tale principio impone che **tutti gli offerenti dispongano delle stesse possibilità nella formulazione delle loro offerte e che queste siano soggette alle stesse condizioni.**

L'amministrazione aggiudicatrice deve **vigilare sul rispetto del principio di uguaglianza in ogni fase di una procedura**. Ciò significa che deve verificare l'esistenza di conflitti di interessi e adottare misure adeguate per prevenirli, individuarli e porvi rimedio.

Orbene, non si può escludere che le informazioni ottenute grazie all'assunzione di un ex dirigente del concorrente abbiano conferito un vantaggio ingiustificato all'offerente che l'ha assunto. Pertanto, di fronte a dubbi sul carattere

autonomo e indipendente dell'offerta di cui trattasi, la Commissione avrebbe dovuto esaminare tutte le circostanze pertinenti che avevano condotto alla presentazione di quest'ultima.

Un simile esame dovrebbe essere avviato non solo mediante prove dirette di una violazione delle norme in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, ma **anche sulla base di indizi obiettivi e concordanti**.

Secondo la Corte, nel caso di specie, il Tribunale è incorso in un errore di diritto omettendo di controllare il rispetto da parte della Commissione del principio della parità di trattamento. Poiché tale controllo spetta al Tribunale, la causa è stata ad esso rinviata.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia. In caso contrario, essa rinvia la causa al Tribunale, che è vincolato alla decisione resa dalla Corte in sede d'impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza](#) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Jacques René Zammit ☎ (+352) 4303 3355.

Restate in contatto!



¹ Il programma Galileo ha come scopo la creazione e l'esercizio di un sistema europeo di radionavigazione e di posizionamento via satellite, concepito specificamente a fini civili. Tale sistema comprende una costellazione di satelliti e una rete mondiale di stazioni a terra.

² Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del [regolamento \(UE\) n. 1285/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite, la Commissione aveva concluso con l'ESA un accordo di delega per la fase di dispiegamento del programma Galileo.

³ Sentenza del 26 aprile 2023, OHB System / Commissione, [T-54/21](#) (v. comunicato stampa [n. 66/23](#)).